



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

Roma, 22 aprile 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE VENERDÌ 22 APRILE 2016

1. Ricorso SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3 al sig. Fiore Francesco, Amministratore Unico e Legale rappresentante;
- inibizione di mesi 2 al sig. Lacasella Francesco Valerio, Presidente del Collegio Sindacale;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 ed ammenda di € 3.000,00 con diffida alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII N.O.I.F., nonché per violazione dell'art. 8 comma 1 C.G.S. - nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto infligge al sig. Fiore Francesco la sanzione dell'inibizione per mesi 2, al sig. Lacasella Francesco Valerio la sanzione dell'inibizione per mesi 1, alla società Fidelis Andria 1928 la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, con diffida.

2. Ricorso F.C. JUVENTUS SPA

avverso la sanzione dell'ammenda di €

DECISIONE RISERVATA





20.000,00 inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 3, C.G.S. in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori, seguito deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Torino/Juventus, Finale della Junior Cup - Torneo Pulcini, dell'8.11.2015 (*rectius* categoria Esordienti) - nota n. 8416/423 pf15-16 SP/gb del 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

3. Ricorso S.S. AKRAGAS – CITTA' DEI TEMPLI S.R.L.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016;
- ammenda di €3.000,00, inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale in ordine alle condotte





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

antiregolamentari ascritte ai Sigg.ri Alessi Silvio e Campoccia Luigi - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

4. Ricorso sig. ALESSI SILVIO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 8 comma 1 CGS e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

DECISIONE RISERVATA

5. Ricorso sig. CAMPOCCIA LUIGI

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante, Presidente del Collegio Sindacale della Società S.S. Akragas Città dei Templi, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 8, comma 1 C.G.S. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)

DECISIONE RISERVATA

6. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione della squalifica sino al 6.2.2017 inflitta al calc. Candino Giuseppe seguito gara Santa Maria

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calc. Candino Giuseppe fino a tutto il 6.2.2020.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

2012/Simone Fierro del 6.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell'11.2.2016 - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it